

ORIGINALFB

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
DOTT. PAOLA CARETTI

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al N. 6396/12 Ruolo Generale promossa

D A:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia n. 3 presso lo studio dell' Avv. Marco Bordoni, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

attore

Contro

DUOMO UNI ONE ASS.NI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1.

[REDACTED], residente a Formigine (MO), Via Bozzani n. 2

Convenuti contumaci

Con l'intervento volontario di

ALLIANZ ASSICURAZIONE S.P.A., in persona del procuratore speciale dott. Giovanni Di Mauro, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, sia in proprio, sia quale mandataria di Duomo Uni One S.p.A., in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza

SENT. N. *N.D.*

336/14
R.G. N. 6396/12

REP. N. *—*

CRON. 465/14
Spedita il 21/06/13

Depositata il: 22/01/14

RE
PUBBLICATA IL:
23 GEN 2014

OGGETTO:

risarcimento danni

1 *RE*

processuale e sostanziale conferito da Duomo ad Allianz in data 14.02.2011, autenticato dal Notaio Vincenzo Quarantino.
interveniente

OGGETTO: risarcimento danni

Conclusioni del difensore di parte attrice:

voglia l'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,

in via preliminare, accertata la nullità del "mandato generale di

rappresentanza" ex art. 1343, 1344 e 1418 c.c. in quanto contrario a norme

imperative e, comunque simulato, dichiarare la nullità della costituzione di

Allianz, in nome e per conto di Duomo Uni One e comunque inammissibile

l'intervento volontario di Allianz per mancanza di interesse ex art. 100 e

105 c.p.c. e per i motivi sopra esposti, con vittoria di spese, competenze ed

onorari ex art. 92 c.p.c., da liquidarsi secondo giustizia;

dichiarare altresì la contumacia di Duomo Uni One e Morena Maria Cristina

ritualmente citati e non compariti.

Nel merito: ci si riporta alle conclusioni rassegnate in atto di citazione da

intendersi qui trascritte";

Conclusioni del difensore dell'interveniente Allianz Assicurazioni S.p.A.:

Voglia il Giudice adito: in via principale respingere tutte le domande

attore, vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva

in giudizio, ex art. 2043 e 2054 c.c., l'istituto di assicurazioni Duomo Uni

One e la sig.ra [redacted] per sentirli condannare in solido al

risarcimento di tutti i fisici subiti nel sinistro, avvenuto in Bologna il

10/09/2011 tra l'Operi Corsa di proprietà e condotta dall'attrice e la Citroen C3 condotta dalla convenuta; vinte le spese.

All'udienza del 12/04/2013 nessuno si costituiva per i convenuti ritualmente citati, mentre interveniva volontariamente Allianz S.p.A., assicuratore del mezzo attore, in proprio e quale mandataria di Duomo Uni One, in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza, per contestare il quantum debeat e chiedere il rigetto delle domande attore.

Parte attrice dichiarava di non accettare il contraddittorio nei confronti dell'interveniente, contestando l'intervento di Allianz S.p.A. per carezza di interesse ex art. 100 e 105 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 1917 c.c. e la nullità del mandato irrevocabile di rappresentanza ex art. 1343, 1344, e 1418 c.c. e conseguentemente della costituzione di Allianz.

La causa veniva rinviata all'udienza del 21/06/13 per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare, relativa all'ammissibilità dell'intervento e la nullità del mandato e della comparsa di costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. e di [redacted], non essendosi provveduto a tanto prima d'ora.

Relativamente alla costituzione di Allianz Assicurazioni S.p.A., sia in nome in proprio come intervento volontario, sia come in rappresentanza di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. si rileva quanto segue.

La facoltatività della procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 Codice delle Assicurazioni è stata confermata dalla sentenza del 10 giugno 2009 della Corte Costituzionale, la quale ammette espressamente "accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, l'esperibilità

*dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del
responsabile civile".*

Inoltre il mandato irrevocabile di rappresentanza è stato rilasciato in forza dell'adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati - CARD, prevista dagli articoli 141 e 149 C.d.A. e si tratta di accordi intervenuti tra assicuratori di natura privatistica, che non possono legittimare l'esercizio di diritti davanti all'Autorità Giudiziarla in contrasto con le norme che disciplinano la materia

Dall'esame degli atti di causa risulta che: parte attrice nella presente causa ha proposto azione di risarcimento danni ex art. 144 C.d.A.; la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/09 ha stabilito che il risarcimento diretto è una facoltà concessa solo al danneggiato; la stessa parte attrice ha dichiarato che non intendeva valersi della procedura di indennizzo diretto.

Pertanto, questo Giudice dichiara la inammissibilità della costituzione di Allianz Assicurazioni S.p.A. e ritiene nullo il mandato irrevocabile, in quanto redatto in contrasto con la normativa vigente in materia di risarcimento danni da incidente stradale.

Alla luce di quanto sopra esposto il giudice dichiara inammissibile l'intervento di Allianz Assicurazioni S.p.A., e con separata ordinanza fissa udienza di prosecuzione della causa.

Tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale sull'ammissibilità dell'intervento volontario, palono sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.O.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, non definitivamente pronunciando, ogni

4

contraria istanza disattesa, sulla domanda proposta da Polidori Germana nei confronti di Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. e Morera Maria Cristina, con l'intervento volontario di Allianz Assicurazioni S.p.A., così provvede:

1) dichiara inammissibile l'intervento di Allianz Assicurazioni S.p.A.;

2) dichiara compensate le spese di lite tra Polidori Germana e Allianz Assicurazioni S.p.A.;

3) fissa con separata ordinanza udienza di prosecuzione della causa;

Così deciso in Bologna il 20 gennaio 2014

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Paola Caretti



20 GEN 2014

